



Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta

via Cesare Battisti, 1

11100 Aosta

Foglio patti e condizioni per la fornitura di uno stender porta abiti in metallo per la sede del Tribunale.

CIG ZF929822A0

Articolo 1

Ambito applicativo

1. Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure negoziate.
2. La ditta appaltatrice dovrà sottoscrivere per accettazione e restituire al Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta di seguito indicato come "Amministrazione" o "committenza" il presente Foglio Patti e Condizioni.

Articolo 2

Normativa di riferimento

1. Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:
 - le disposizioni contenute nel regolamento in vigore per la disciplina dei contratti;
 - gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
 - il regolamento di attuazione del Codice dei contratti d.P.R. 207/2010, per quanto ancora vigente;
 - la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827, per le parti vigenti;
 - le disposizioni contenute nel codice civile.

Articolo 3

Oggetto

1. La procedura ha per oggetto la fornitura di uno stender porta abiti in metallo per la sede del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta, via Cesare Battisti I, Aosta.
2. La consegna del materiale dovrà avvenire, come più avanti precisato, presso la sede dell'Amministrazione:

Articolo 4
Adempimenti contrattuali

1. La consegna dei beni oggetto dell'appalto deve essere effettuata nelle quantità e nel luogo indicati mediante ordinazione dell'Amministrazione, previo accordo sul giorno e sull'orario della consegna.
2. Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio.
3. All'atto della consegna il materiale deve essere accompagnato dal documento di trasporto, nel quale risultano dettagliatamente indicate specie e quantità dei beni forniti, ed in particolare la ditta fornitrice dovrà fornire il materiale in perfetto stato ed eventualmente sostituire il materiale difettoso e/o non conforme immediatamente e senza costi aggiuntivi.

Articolo 5
Verifica della fornitura e sostituzione della merce danneggiata o difettosa.

1. Ad avvenuta consegna, il materiale sarà sottoposto a verifica. In caso di discrepanza con quanto ordinato, o in caso di merce danneggiata o difettosa, il fornitore dovrà sostituire la fornitura entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione, che sarà inoltrata a mezzo mail;
2. Tutte le spese derivanti sono a totale carico della ditta fornitrice.

Articolo 6
Pagamenti

1. La fatturazione potrà essere emessa solo a seguito riscontro di regolarità della fornitura mediante assenso dell'amministrazione che sarà espresso entro cinque giorni lavorativi dall'effettuazione del lavoro di manutenzione.
2. In seguito all'assenso della committenza di cui al precedente punto 1, la ditta emetterà regolare fattura che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta – via Cesare Battisti 1 – 11100 Aosta, C.F. 80004970077, indicare il codice CIG ZD328AC35F e la descrizione esatta della merce fornita, e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
3. A tal riguardo si comunica che il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il T.A.R. Valle d'Aosta è il seguente: BCDF9N.
4. La committenza, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da

questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002 si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro **60 giorni (sessanta) dalla data di acquisizione della fattura al sistema informatico**, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.

5. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dal fornitore restituendo firmato in segno di approvazione il presente foglio patti e condizioni, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione sia in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame sia alla quantificazione economica del prezzo da offrire che tenga conto di tale citata clausola dei termini di pagamento.
6. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'erogazione della fornitura, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà *ex novo* al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.
7. Viene inoltre espressamente convenuto che l'ente appaltante può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore, le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati o il rimborso spese a pagamento di penalità.
8. A corredo dell'offerta economica la Ditta aggiudicataria dovrà presentare una polizza fideiussoria pari al due % dell'importo richiesto quale corrispettivo per l'esecuzione della fornitura; in alternativa a tale prescrizione la ditta potrà effettuare un miglioramento del prezzo indicato nel preventivo;
9. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, non essendo riconosciuta alcuna revisione prezzi.
10. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 19.4.2016 n. 50, l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni contributive e previdenziali in essere, dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
11. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del citato D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 7

Ulteriori clausole

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente implica da parte della ditta aggiudicataria la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla stessa.
2. Non è ammesso il subappalto.

3. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti analoghi di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
5. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire tutti i servizi di cui al presente foglio patti e condizioni a proprio rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla mano d'opera, alla fornitura del materiale e delle necessarie attrezzature nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti.
6. La ditta fornitrice s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed int.) e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
7. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
8. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.
9. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine il contraente comunica all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La citata comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari e postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di prima utilizzazione dei conti correnti. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in

relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa risarcitoria o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori (art. 3, comma 8, II° periodo della Legge 136/2010).

Articolo 8

Inadempienze e risoluzione

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente foglio patti e condizioni, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici, del suo regolamento di attuazione e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:
 - a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
 - b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura;
 - c) responsabilità per violazione di obblighi di diritti di privativa, obblighi di riservatezza;
 - d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
 - f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
 - g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente foglio patti e condizioni;
 - h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti.
3. In ogni caso, il T.A.R. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare con la P.A. richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 sul trattamento dati personali si informa che i dati personali forniti verranno trattati dal T.A.R. Valle d'Aosta per le finalità di gestione dell'appalto. I dati in possesso dell'Amministrazione precedente possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
2. I dati verranno trattati con logiche pienamente rispondenti alla finalità da perseguire, anche mediante verifiche dei dati forniti con altri in possesso dell'Amministrazione precedente e/o anche forniti da altri soggetti pubblici.
3. Si informa, inoltre, che ogni interessato può accedere ai propri dati personali presso il T.A.R. Valle d'Aosta, responsabile del trattamento dati personali, per verificarne l'utilizzo.
4. Il T.A.R. Valle d'Aosta, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Luogo e data: TORINO li, 28/08/2019

ATHA OFFICE s.a.s.
di MENTA G. e C.
Via Adamello, 53, 10142 TORINO
C.F. e P. IVA 09649270015

Visto si approva:

L'impresa: _____